

Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.

Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."

Legge 24 novembre 2003, n. 326

L'articolo 42 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha stabilito nuove disposizioni in materia di invalidità civile.

Il comma 1 del citato articolo ha stabilito che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile debbano essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle finanze e che nei predetti giudizi tale Ministero può essere difeso anche da avvocati dipendenti INPS.

Il successivo comma 3 ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (2.10.2003) è prevista l'abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore e d'invalidità civile avverso i verbali di accertamento dello stato invalidante, prevedendo la presentazione del ricorso direttamente all'autorità giudiziaria.

La domanda giudiziale deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre 6 mesi dalla data delle provvidenze.

Il comma 4 modifica il procedimento di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per continuare a beneficiare delle provvidenze di invalidità civile.

Infatti è disposto che in sede di verifica siano valutate le patologie presenti all'atto della verifica stessa e delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente che faceva riferimento alle disposizioni di legge ed alle tabelle vigenti all'epoca della concessione dei benefici.

Il comma 5 ha stabilito la verifica dei requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità e la sanatoria delle somme indebitamente percepite prima della entrata in vigore del decreto dai soggetti privi dei prescritti requisiti reddituali.

Con determinazione interdirigenziale INPS/Ministero Economia/Agenzia delle Entrate del 27.2.2004 sono state stabilite le modalità tecniche per effettuare le verifiche in via telematica.

Il comma 7 ha stabilito che i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché di disabilità mentali gravi con effetti permanenti vengano esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità.

Il comma 9 attribuisce alla Direzione centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro le competenze residue allo Stato (funzioni di revisione ed indirizzo) in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'Interno.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Art.1, comma 783 (decorrenza interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali):

Prevede che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali – già prevista a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda – cominci ad operare solo laddove la domanda stessa risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 241 del 1990.

Di conseguenza, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti previdenziali indicano preventivamente attraverso "idonei strumenti di pubblicità" l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

Nelle tabelle che seguono è riportata :

- La sintesi della normativa inerente le provvidenze economiche;
- I codici di fascia che identificano le prestazioni erogate nella pensione;
- L'evoluzione storica degli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi requisiti reddituali necessari ai fini del diritto alla prestazione stessa.

SINTESI DELLA NORMATIVA INERENTE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Requisiti generali: CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE

1. Invalidi civili**ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA***Normativa:*

Art. 13 L. 118/71
Art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33
Art. 9 D. leg.vo 509/88
Art. 8 D. leg.vo 509/88
Art. 3 L. 29/12/90 n. 407
Art. 12 L. 30/12/71 n. 412

Requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
- possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;
- incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L'incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;
- incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS

INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA*Normativa:*

Legge 11/10/90 n. 289
Legge 30/12/91 n. 412

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.

- E' requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
- Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
- L'assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola.

PENSIONE DI INABILITA'

Normativa:

Art. 12 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33

Art. 8 D. Leg.vo 509/88

Art. 3 L. 29/12/90 n. 407

Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412

Requisiti:

- spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
- età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).

La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Normativa:

Legge 11/2/80 n. 18

Legge 26/7/84 n. 392

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
- L'indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.

2. Sordomuti

PENSIONE

Normativa:

Legge 26/5/70 n. 381 art. 1

Legge 29/2/80 n. 33 – art. 14 septies

D. l.vo 23/11/88 n. 509 – art 8

Legge 29/12/90 n. 407 art 12

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43

Requisiti:

- Spetta ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti previsti per legge.
- La legge 407/90 aveva previsto l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.
- La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.
- Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE

Normativa:

Legge 21/11/88 n. 508 art. 4

Decr. Min. Sanità 5/2/92

Requisiti:

- Spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

3. Ciechi civili

PENSIONE AI CIECHI ASSOLUTI

Normativa

Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Requisiti:

- Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
- Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
- Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall'indennità di accompagnamento.
- La prestazione è concessa allorché il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.

PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

Normativa:

Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Requisiti:

- Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge).

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.

ASSEGNO MENSILE A VITA "DECIMISTI**Normativa:**

Legge 27/5/70 n. 382 art. 6

Requisiti:

- L'assegno è stato abrogato.
- Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti per legge.

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.

INDENNITA' SPECIALE PER CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI**Normativa:**

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Requisiti:

- Spetta ai ciechi parziali ventesimalisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**Normativa:**

Legge 28/3/68 n. 406

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 22/12/79 n. 682

Legge 4/5/83 n. 165

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età.
- E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro.
- Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

- La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3.91.
- La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall'articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l'applicazione dell'indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.

**CODICI DI FASCIA CHE IDENTIFICANO LE PRESTAZIONI EROGATE
NELLA PENSIONE****CATEGORIA 1 - CIECHI CIVILI**

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
05	ciechi assoluti pluriminorati minori anni 18, con sola indennità maggiorata del 45% (legge 11/10/1990 n. 289) - fascia estinta
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale
14	ciechi parziali , con solo assegno a vita
15	Ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 12 - 13
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 10 - 11 - 15

CODICE FASCIA	CATEGORIA 2 - SORDOMUTI DESCRIZIONE
20	Sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21	Sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di Comunicazione
22	Sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
23	Sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 20 - 21 - 22 - 25
25	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
26	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione

CATEGORIA 3 - INVALIDI CIVILI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
30	Invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione
31	Invalidi totali , ricoverati, con sola pensione
32	Invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
33	Invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e con indennità di accompagnamento
34	Invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno
35	Invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno
36	Invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
37	Invalidi parziali , minori, con solo assegno - fascia estinta
38	Invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 33 - 41
39	Invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
40	Invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
41	Invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42	Invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
43	Invalidi totali , ricoverati, con sola pensione
44	Invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45	Invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89)
47	Invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)
48	Invalidi parziali , privi di perequazione automatica sin tanto che il limite di reddito personale non risulterà pari o inferiore a quello stabilito per legge (Legge 30/12/1991 n. 412)

**EVOLUZIONE STORICA DEGLI IMPORTI MENSILI DI CIASCUNA
PRESTAZIONE E RELATIVI REQUISITI REDDITUALI NECESSARI AI FINI
DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA**

1 - LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI			
Decorrenza	Mutilati e invalidi civili parziali	Mutilati e invalidi civili totali	Sordomuti
01.07.80	2.500.000	5.200.000	5.200.000
01.01.81	2.927.500	6.089.200	6.089.200
01.01.82	2.927.500	7.246.150	7.246.150
01.01.83	2.927.500	8.412.780	8.412.780
01.01.84	2.927.500	9.742.000	9.742.000
01.02.85	2.927.500	10.930.525	10.930.525
01.01.86	2.927.500	11.914.270	11.914.270
01.05.86	3.190.975	11.914.270	11.914.270
01.01.87	3.411.150	12.736.355	12.736.355
01.01.88	3.602.175	13.449.590	13.449.590
01.01.89	3.789.490	14.148.970	14.148.970
01.01.90	4.035.430	15.067.240	15.067.240
01.01.91	4.313.875	16.106.880	16.106.880
01.01.92	4.246.200	17.374.490	17.374.490
01.01.93	4.338.600	18.446.495	18.446.495
01.01.94	4.503.500	19.136.395	19.136.395
01.01.95	4.641.000	20.026.235	20.026.235
01.01.96	4.891.900	21.103.645	21.103.645
01.01.97	5.083.000	22.310.775	22.310.775

I limiti reddituali per gli anni dal 1998 in poi sono riportati nelle tabelle che seguono.

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

1 - CIECHI CIVILI

1 - CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	TIPOLOGIA	
06	ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.98	22.846.235	388.460
01.01.99	23.211.775	395.450
01.01.00	23.583.165	401.780
01.01.01	24.078.410	412.230
01.01.02	12.796,09	218,65
01.01.03	13.103,20	223,90
01.01.04	13.430,78	229,50
01.01.05	13.739,69	233,87
01.01.06	13.973,26	238,07
01.01.07	14.256,92	242,84

2 - CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	TIPOLOGIA	
07	ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.98	22.846.235	420.080
01.01.99	23.211.775	427.640
01.01.00	23.583.165	434.480
01.01.01	24.078.410	445.780
01.01.02	12.796,09	236,45
01.01.03	13.103,20	242,13
01.01.04	13.430,78	248,19
01.01.05	13.739,69	252,91
01.01.06	13.973,26	257,47
01.01.07	14.256,92	262,62

3 - CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITA' SPECIALE		
Fascia 09	TIPOLOGIA	
	ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale	
Decorrenza		importo mensile
01.01.98	Erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	90.915
01.01.99		92.360
01.01.00		93.740
01.01.01		94.780
01.01.02		111,42
01.01.03		113,91
01.01.04		157,69
01.01.05		161,30
01.01.06		164,96
01.01.07	168,70	

4 - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia 10	TIPOLOGIA		
	ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	importo mensile	Indennità di accompagnamento (*)
01.01.98	22.846.235	420.080	1.093.100
01.01.99	23.211.775	427.640	1.124.690
01.01.00	23.583.165	434.480	1.155.620
01.01.01	24.078.410	445.780	1.179.660
01.01.02	12.796,09	236,45	619,85
01.01.03	13.103,20	242,13	633,68
01.01.04	13.430,78	248,19	649,15
01.01.05	13.739,69	252,91	669,21
01.01.06	13.973,26	257,47	689,56
01.01.07	14.256,92	262,62	710,32

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

5 - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	TIPOLOGIA		
11	ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	importo mensile	Indennità di accompagnamento (*)
01.01.98	22.846.235	388.460	1.093.100
01.01.99	23.211.775	395.450	1.124.690
01.01.00	23.583.165	401.780	1.155.620
01.01.01	24.078.410	412.230	1.179.660
01.01.02	12.796,09	218,65	619,85
01.01.03	13.103,20	223,90	633,68
01.01.04	13.430,78	229,50	649,15
01.01.05	13.739,69	233,87	669,21
01.01.06	13.973,26	238,07	689,56
01.01.07	14.256,92	242,84	710,32

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi